

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata. Emendamenti C. 4240-A Lanzarin (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Nuovo testo C. 2094 Tenaglia (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 Realacci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	28
ALLEGATO (Parere approvato)	30
AVVERTENZA	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.55.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Emendamenti C. 4240-A Lanzarin.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.100 e 3.100 della Commissione

non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

Nuovo testo C. 2094 Tenaglia.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rileva che lo stesso modifica l'ordinamento penale processuale in più punti al fine di consentire la conclu-

sione del procedimento in ogni stato e grado in cui si accerti la tenuità del fatto per cui si procede.

Osserva che il comitato è chiamato ad esprimersi sul provvedimento non per quanto attiene ai suoi effetti pratici – che sono di deflazione del carico di procedimenti penali incombente sui tribunali – bensì sotto il profilo della sua conformità costituzionale, con riguardo, fra l'altro, al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e al principio di ragionevolezza ed equità di trattamento. Per queste ragioni, chiede alla presidenza il rinvio dell'esame ad altra seduta, in modo da poter approfondire meglio le questioni sollevate dal testo in vista della presentazione di una proposta di parere.

Pierguido VANALLI (LNP) appoggia la richiesta di rinvio formulata dalla relatrice.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che l'esame del provvedimento dovrà in ogni caso concludersi nella giornata di domani, in quanto lo stesso è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 3461 Realacci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni (vedi allegato).

Pierguido VANALLI (LNP) invita la relatrice a valutare l'opportunità di chiedere alla Commissione di merito di precisare che nella designazione dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle manifestazioni si tenga presente il principio costituzionale della parità di opportunità tra i generi, specificando che a ciascun genere deve essere riservato almeno un terzo dei posti di componente dell'organo.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, osserva che compito del comitato è di rilevare le eventuali incostituzionalità di un testo e non di chiedere il richiamo espresso di principi che, in quanto previsti dalla Costituzione, si sottintendono come acquisiti nell'ordinamento: pertanto, se il provvedimento in esame avesse escluso in qualche modo la parità di trattamento dei generi nella designazione dei componenti dell'organo, sarebbe stata senz'altro sua cura, come relatrice, proporre di segnalare l'incostituzionalità alla Commissione di merito.

Pierguido VANALLI (LNP) prende atto, quindi, che non sempre è necessario richiamare nella legge ordinaria il principio costituzionale della parità di opportunità tra i generi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione

cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4569 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli

uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 435.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 3461 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3461 Realacci ed abb., recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici »;

tenuto conto che la disciplina recata dal testo unificato appare riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », che la lettera s) dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, nonché, con riferimento all'articolo 4-bis, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato altresì che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra i settori di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nel cui ambito si intendono ricompresi lo spettacolo e le attività cinematografiche, sulla base di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 255 del 2004 e 285 del 2005;

ricordato, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni e ricordato altresì

che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha rilevato come lo sviluppo della cultura corrisponda a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

segnalata l'opportunità, con riguardo all'articolo 4, comma 1, di prevedere che le designazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle manifestazioni siano effettuate dalla Conferenza unificata, anziché dalla Conferenza Stato regioni, anche considerato che in base all'articolo 5 del testo unificato, sono utilizzate risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo la legge n. 239 del 2005 ha previsto l'intesa con la Conferenza unificata;

evidenziata, all'articolo 2, la possibilità di riportare il contenuto della lettera c) nella lettera a), che riguarda la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni a livello, fra gli altri, internazionale, considerato che il « sostegno » delle manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all'estero, attualmente previsto alla lettera c), non sembrerebbe essere un sostegno di carattere finanziario;

rilevato che l'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le

attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato e composto da un esperto designato dalla stesso Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;

segnalata, al riguardo, l'opportunità di precisare la tipologia di atto con il quale il Ministro procede alla designazione di un esperto, essendo peraltro presumibile, alla luce della previsione di un parere parlamentare, che si intenda fare riferimento ad un decreto ministeriale;

evidenziata l'opportunità, all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a disporre, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione dei criteri di promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici;

rilevata inoltre, in relazione alla suddetta vincolatività del parere parlamentare, l'esigenza di tenere conto delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento;

segnalata infine l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) – in base alla quale Stato, regioni ed enti locali cooperano per la promozione e il sostegno finanziario delle manifestazioni – con la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), in base alla quale a ciò provvede il Consiglio nazionale, nel quale non sono presenti rappresentanti degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), appare necessario sopprimere la parola: «vincolante» con riguardo al parere parlamentare ivi previsto, in considerazione delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le designazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle manifestazioni siano effettuate dalla Conferenza unificata, invece che dalla Conferenza Stato regioni, anche considerato che in base all'articolo 5 del testo unificato, sono utilizzate risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo la legge n. 239 del 2005 ha introdotto l'intesa con la Conferenza unificata;

b) si segnala l'opportunità di precisare la tipologia di atto con il quale il Ministro procede alla designazione di un esperto, ai sensi dell'articolo 4;

c) all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), appare opportuno prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a disporre l'individuazione dei criteri di promozione e il sostegno finanziario per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.